

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6628 del 28/11/2024
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-quater - La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena - Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6932 del 28/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-quater - La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. - Sede legale ed impianto in Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena - Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale.

La DIRIGENTE

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione Europea del 12 novembre 2019, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Premesso che con Determinazione dirigenziale di ARPAE-SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2024-2548 del 07/05/2024 è stata rilasciata, a seguito di riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., con sede legale ed impianto in Comune di Cesena in Via Cervese n. 364, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4, lettera b) 3 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che la ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A., ha presentato domanda di attivazione del procedimento unico autorizzatorio di VIA, per la realizzazione di un nuovo depuratore per il trattamento delle acque reflue e la realizzazione di un magazzino di stoccaggio materie prime;

Precisato che l'intervento di cui sopra si configura come appartenente al punto A.2.9) "Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti" della Legge Regionale n. 4/2018, che ricomprende modifiche annoverabili al punto B.2. 60) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" in quanto l'impianto supera la soglia di cui al punto B.2.31) "Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale";

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata unitamente all'istanza di attivazione del procedimento unico di VIA e caricata sul Portale IPPC-AIA, con nota PG/2023/214470 del 18/12/2023, da parte della ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., per lo stabilimento sito in Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena;

Evidenziato che il procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stato istruito dall'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di Arpa-SAC, in forza della L.R. n. 13/2015;

Tenuto conto che il procedimento di modifica sostanziale di AIA è in capo ad Arpa-SAC in forza della L.R. 13/2015;

Dato atto che l'iter istruttorio relativo alla presente modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sarà esplicitato nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna di approvazione del

Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA;

Dato atto che la documentazione consegnata dal Proponente nel corso del procedimento è conservata agli atti è pubblicata sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia.romagna.it/viavas>) ed è richiamata nel Verbale Conclusivo di Conferenza di Servizi relativo al Procedimento Unico Autorizzatorio di VIA relativo all'installazione di cui all'oggetto;

Visto il Verbale Conclusivo di Conferenza di Servizi per il Provvedimento Autorizzatorio Unico relativo al Progetto "Demolizione e ricostruzione in ampliamento di un capannone ad uso magazzino e realizzazione di un impianto di depurazione reflui industriali con potenzialità pari a 18.000 A.E." del 27/11/2024;

Visto il parere di HERA S.p.A., acquisito con PG/2024/188346 del 18/10/2024, favorevole con prescrizioni, indicate nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

Visto il parere dell' AUSL della Romagna, acquisito con PG/2024/181981 del 09/10/2024, favorevole senza prescrizioni;

Visto il parere del Comando Vigili del Fuoco di Forlì Cesena, acquisito con PG/2024/175954 del 01/10/2024, favorevole con prescrizioni, che si riporta di seguito:

omissis *"questo Comando esprime parere definitivo favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:*

- *P1) rispettare quanto previsto in progetto per il carico d'incendio specifico qf calcolato, in relazione alla distribuzione dell'area stessa di pertinenza (S.2.5 comma 5 e S.2.9 comma 5 del D.M.03.08.2015 e s.m.i); qualora le condizioni di sicurezza previste per il carico d'incendio, per la verifica della struttura e dei serramenti di comunicazione, dovessero mutare, anche in considerazione della verifica della velocità della curva di crescita dell'incendio (Tabella G.3.2 del DM 03.08.2015 e smi), si dovranno attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del DPR 151/11;*
- *P2) in considerazione di quanto valutato dal progettista ai sensi del punto G.2.9 comma 2 del DM 03.08.2015 e smi, il progetto esecutivo elettrico e la relativa dichiarazione di conformità dovranno riportare espressamente quanto previsto nel progetto antincendio. Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.*

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/11; omissis;

Visto il parere di Comune di Cesena, acquisito con PG/2024/197102 del 31/10/2024, favorevole con prescrizioni, che si riporta di seguito:

omissis *"Alla luce della documentazione complessivamente presentata e di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 18/10/2024, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del procedimento autorizzatorio unico e si evidenziano i seguenti aspetti.*

Fase di cantiere

Il sito di intervento si inserisce in ambito urbano caratterizzato da un tessuto denso prevalentemente di tipo residenziale. Tale collocazione conseguentemente rende necessaria una particolare attenzione rispetto agli impatti indotti dalla realizzazione delle opere e dalla gestione dell'impianto nella sua configurazione futura. Per quel che riguarda la fase di cantiere si evidenzia che in sede di risposta alle integrazioni è stata modificata la gestione del materiale derivante dalle demolizioni prevedendo l'utilizzo di un mezzo mobile per effettuare una campagna di recupero rifiuti. Tale attività – che verrà autorizzata tramite procedimento separato - genera impatti dal punto di vista atmosferico e acustico che sono stati valutati nella documentazione integrativa.

Stante quanto sopra premesso, si valuta positivamente l'organizzazione del cantiere che prevede che le attività legate al nuovo magazzino e quelle legate al depuratore non si svolgano in contemporanea. Si ritiene inoltre che la gestione dei cantieri debba prevedere idonee misure di mitigazione in relazione alla dispersione delle polveri legata alle varie attività. A tale proposito, si ritiene che le misure

individuare nel Quadro di riferimento Ambientale siano adeguate e che vadano applicate per tutta la durata dei lavori anche in riferimento alla sospensione dell'attività in caso di vento forte.

In riferimento al contenimento della proliferazione degli insetti durante la realizzazione delle opere, si valuta in maniera favorevole quanto indicato dal proponente nella documentazione integrativa con specifico riferimento alle azioni volte a evitare ristagni di acqua in particolar modo nella stagione estiva ricorrendo anche all'uso di pompe nel caso di accumuli a seguito di eventi piovosi di significativa entità o effettuando idonea profilassi al bisogno.

Si precisa che è comunque necessario fare riferimento all'Ordinanza PGn. 58358 del 28 aprile 2023 (validità: dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno) per le ulteriori indicazioni specifiche.

Fase di esercizio

Con riferimento agli scarichi idrici, visto il parere di Hera acquisito al PGn. 149369 del 18/10/2024, si ritiene che il progetto possa essere realizzato alle condizioni contenute nel suddetto contributo del gestore della rete fognaria.

La modifica progettuale che maggiormente influisce sulla matrice odori, è la realizzazione del nuovo depuratore. Tale struttura viene inserita al fine di gestire in modo ottimale gli scarichi in pubblica fognatura attualmente autorizzati in deroga sia nelle lavorazioni ordinarie che durante la campagna del pomodoro. La presenza del contesto urbano nel quale si colloca l'impianto, rende particolarmente importante l'analisi delle possibili esternalità indotte. Da questo punto di vista, si valuta favorevolmente la configurazione di progetto che vede la copertura e l'aspirazione delle vasche e del locale fanghi e in linea generale i presidi per il contenimento e l'abbattimento degli odori, ma visto il contesto urbano si concorda con Arpae in merito alla necessità di prestare particolare attenzione alla gestione dei possibili impatti odorigeni con particolare riferimento alla chiusura del portone del locale fanghi e al monitoraggio semestrale dei valori di concentrazione odori sui punti emissivi funzionali ad individuare le ottimali modalità operative e i limiti autorizzativi.

In relazione agli impatti acustici, si prende atto della documentazione presentata nella quale sono stati analizzati i ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto tenendo conto delle sorgenti già esistenti e di quelle aggiuntive o modificate derivanti dalla attuazione del progetto. In linea generale, si afferma il rispetto dei limiti assoluti di immissione ai ricettori sensibili sia in periodo diurno che in periodo notturno sia per lo scenario relativo alla campagna del pomodoro che allo scenario riferito al resto dell'anno, ad eccezione di alcuni ricettori per i quali i superamenti sono riconducibili al rumore generato dalla ferrovia e non allo stabilimento in esame. L'incremento dei mezzi pesanti a seguito dell'attuazione del progetto è stato quantificato in un mezzo al giorno nella campagna del pomodoro e in uno alla settimana durante il resto dell'anno e pertanto ritenuto ininfluente dal punto di vista acustico. Le misure di mitigazione aggiuntive previste in corrispondenza delle nuove sorgenti e consistenti in barriere fisiche funzionali alla limitazione della propagazione del rumore prodotto sono considerate in maniera favorevole. Dal momento che il contesto nel quale lo stabilimento si colloca è particolarmente sensibile vista la presenza di numerosi ricettori di tipo residenziale, si ritiene comunque necessario effettuare un monitoraggio acustico post operam nei medesimi ricettori individuati nello studio al fine di verificare il rispetto dei limiti diurni e notturni nel periodo maggiormente critico estivo coincidente con la campagna del pomodoro.

Con riferimento agli impatti da traffico, l'aumento stimato dei mezzi pesanti a seguito della realizzazione del progetto non pare produrre particolari criticità. Dal momento però l'uscita dei mezzi sulla via Cervese va attenzionata per evitare situazioni pericolose, si ritiene necessario che sia prevista la svolta obbligatoria a destra per i mezzi in uscita.

Dal punto di vista edilizio, come anticipato in Conferenza di Servizi, si comunica che il progetto nel suo insieme è compatibile con gli strumenti vigenti pertanto i titoli edilizi sono rilasciabili. Si specifica che la pratica relativa al permesso di costruire per le opere di urbanizzazione derivanti dal progetto in esame è in fase istruttoria e, come già concordato, non entra a far parte del presente procedimento. Con riferimento al rilascio del titolo edilizio relativo all'ampliamento, si evidenzia che lo stesso sarà rilasciato nell'ambito della Conferenza di Servizi e acquisirà efficacia a partire dall'efficacia del procedimento autorizzatorio unico attualmente in corso." omissis;

Precisato che le prescrizioni indicate nel parere del Comune di Cesena saranno esplicitate nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA;

Visto il Rapporto Istruttorio del Distretto Territoriale di questa Agenzia, trasmesso con nota

PG/2024/197856 del 31/10/2024, che ricomprende anche il parere favorevole sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04; le prescrizioni sono indicate nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

Atteso che da tale Rapporto Istruttorio è scaturita la "bozza di AIA", che è stata trasmessa al Proponente per le eventuali osservazioni in data 31/10/2024 con PG/2024/197863 del 31/10/2024;

Rilevato che la ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. con nota PG/2024/208101 del 18/11/2024 non ha presentato osservazioni alla "bozza di AIA", correggendo solo alcuni meri errori materiali a cui si è dato seguito nella redazione dell'atto finale ;

Precisato che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" al presente atto è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni della Conferenza di Servizi;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che, in sede di richiesta di rilascio di modifica sostanziale di AIA, la ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. ha calcolato le spese istruttorie, pari a € 7.562,50.

Rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 18.860,00 pertanto la ditta è tenuta a versare entro trenta giorni dal rilascio del presente atto la quota residua dovuta, pari a € 11.297,50;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in data 24/09/2024, mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stata richiesta per la ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0076783_20240924), alla quale non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";*
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";*

Acquisiti in data 22/11/2024, con prot. n. PG/2024/213061 del 25/11/2024, i documenti relativi alla Dichiarazione assenza cause di decadenza di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (Autocertificazione antimafia) attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione del medesimo Decreto da parte dei soggetti della ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per la La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. , fatta salva la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che in data 04/12/2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions");

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata esaminata alla luce della

decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'art 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che la durata della presente AIA è pari a 12 anni in quanto la ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a è certificata ISO 14001;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizi conclusiva, provvedere al rilascio dell'AIA per lo stabilimento in questione così come approvato e riportato nel Verbale Conclusivo di Conferenza di Servizi del 27/11/2024 relativo al procedimento autorizzatorio unico comprensivo di VIA;

Dato atto che la presente autorizzazione sarà inviata alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni per il seguito di competenza, in quanto atto da ricomprendersi nella Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA attivato dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale a Raffaele Valzania in qualità di Gestore della ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. con sede legale ed impianto in Comune di Cesena in Via Cervese n. 364, per lo svolgimento dell'attività IPPC di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali riconducibile al punto 6.4, lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **stabilire** che il presente atto ha efficacia a far data della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di **revocare** l'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-2548 del 07/05/2024;
4. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;
6. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 6.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 della Commissione del 12/11/2019, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 12 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 6.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 6.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 6.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 12 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 6.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
7. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 7.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 7.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 7.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 7.4. il Gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
8. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
9. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
10. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al

- fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
11. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
 12. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto, la quota residua dovuta per l'istruttoria di Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale di AIA, pari a € 11.297,50;
 13. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 14. di **stabilire** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale entro la quale il presente atto è ricompreso;
 15. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 16. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 17. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, con le modalità indicate nel Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna;
 18. di **inviare** la presente autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni per il seguito di competenza, in quanto atto da ricomprendersi nella Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA attivato dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a.;
 19. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.